



**DELIBERA N. 30/24/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALGHERO PER LA VIOLAZIONE  
DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 24 gennaio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 70 del 14 dicembre 2023, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 3, parte I e II, dell’11 gennaio 2024, con il quale sono stati convocati per il giorno 25 febbraio 2024 i comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del XVII Consiglio regionale della Sardegna;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo”*;



VISTA la nota del 19 gennaio 2024 (prot. n. 0018064) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Alghero, a seguito della segnalazione in data 15 gennaio 2024 a firma dei consiglieri del Comune di Alghero Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Pietro Gerolamo Sartore, Gabriella Esposito e Mario Bruno, in quanto, relativamente alle elezioni regionali in Sardegna *“L’ufficio stampa del Comune di Alghero ha diramato per email, in data 12 gennaio 2024, un comunicato stampa avente per oggetto “Arenosu, bonifica dell’ex campo Rom”, contenente, oltre la notizia, le dichiarazioni del sindaco di Alghero Mario Conoci; insieme al succitato comunicato è stato allegato un video con le dichiarazioni del sindaco di Alghero Mario Conoci. La notizia ha avuto ampio risalto sui quotidiani online, le cui redazioni hanno fatto il copia-incolla del comunicato diffuso dall’ufficio stampa del Comune di Alghero [ed] è stata ripresa, con anche le dichiarazioni del sindaco, dall’emittente televisiva CatalanTV; [infine] nella pagina Facebook ufficiale del Comune di Alghero è stato condiviso il post con il video e l’intervista del sindaco Mario Conoci in cui viene data notizia dei lavori di bonifica dell’ex campo rom”*, il tutto in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 16 gennaio 2024 le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione e l’invito *“a chiarire chi siano i destinatari della mail datata 12/01/2024 (avente oggetto Arenosu, bonifica dell’ex campo Rom)”*, ritenendo sussistente per quanto segnalato la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 17 gennaio 2024, con le quali il Sindaco del Comune di Alghero, Signor Mario Conoci, oltre a confermare l’invio da parte dell’ufficio stampa del Comune di Alghero alle testate giornalistiche, tramite mail del 12 gennaio 2024, di un comunicato stampa avente ad oggetto *“Arenosu, bonifica dell’ex campo Rom”*, ha rappresentato che:

1) *quanto pubblicato dalle singole testate giornalistiche alle quali è stato inviato [il comunicato stampa] è riconducibile esclusivamente all’incomprimibile diritto di espressione ed esercizio della libertà di stampa, non soggetto al controllo di questo Ente;*

2) *il testo del comunicato e le parole del video [trascritte integralmente] contengono esclusivamente informazioni e dati di natura tecnica, aventi utilità sociale, e prive di qualsiasi connotazione o riferimento politico o propagandistico. [...] La notizia, infatti, riguarda l’affidamento dei lavori di bonifica di un vasto terreno, ormai facente parte dell’area urbana, che ha ospitato per circa vent’anni, fino a qualche anno fa, un campo nomadi. Una presenza che oltre ad aver suscit[at]o la crescente preoccupazione degli algheresi, specie di quelli residenti a Fertilia, borgata di Alghero confinante con l’area che ospitava il campo Rom, ha causato il forte degrado del sito, con inquinamento del terreno e del sottosuolo, pesantemente compromessi da accumuli di rifiuti tossici e dalla presenza di una vera e propria discarica abusiva;*

3) *il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, ha una specifica responsabilità in materia di salute ed igiene pubblica, rispetto alla quale esisteva ed esiste*



*un obbligo/dovere nei confronti dei cittadini che impone e ricomprende anche una corretta e puntuale comunicazione circa aspetti che riguardano la salute e l'incolumità pubblica;*

*4) la problematica oggetto del comunicato ha portata esclusivamente locale e, pertanto, non interferisce ed interagisce con l'attività propagandistica ed elettorale dei candidati e delle liste che parteciperanno alle elezioni regionali del 25 febbraio 2024, i quali si misureranno su questioni aventi certamente portata più ampia (sanità, trasporti, tributarie, urbanistica, ecc), e se anche, con notevole sforzo, si volesse attribuire una connotazione politico/propagandistica al comunicato, occorre tener in considerazione che i comizi elettorali sono stati convocati il 14 dicembre 2023 mentre il comunicato è stato diramato il 12 gennaio 2024, in un contesto nel quale non vi è ancora certezza e chiarezza circa i nomi dei candidati alla carica di consigliere regionale ed alla carica di Presidente della Regione Sardegna;*

*5) la questione che qui ci interessa consiste nel praticare una distinzione sufficientemente chiara e apprezzabile tra l'attività di propaganda e attività di informazione svolta dalle amministrazioni nel periodo di campagna elettorale. Un compito che, come rileva la Suprema Corte, si presenta "agevole in astratto", ma che nel concreto presenta non poche insidie per le fattispecie che la realtà elettorale spesso presenta;*

*6) pertanto, "si ribadisce la legittimità del comunicato oggetto di contestazione che pare in linea con i principi ispiratori della Legge la cui finalità è scongiurare le "occasioni" di propaganda istituzionale, e non certo quella di vietare ogni tipo di comunicazione. La diffusione di informazioni di stretta utilità sociale integra la realizzazione di un servizio pubblico la cui continuità non può venire meno nel periodo che precede la consultazione elettorale";*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO nel caso di specie che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Sardegna, la quale, in assenza di disposizioni regionali derogatrici, coincide con l'11 gennaio 2024 - quarantacinquesimo giorno precedente la data fissata per le consultazioni elettorali, in forza del combinato disposto dell'articolo 3 della legge n. 108/1968 e dell'articolo 18 del D.P.R. 570/1960 - e prosegue fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 febbraio 2024);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";



CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 gennaio 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni regionali in Sardegna comunali del 25 febbraio 2024;

CONSIDERATO che la pubblicazione del comunicato stampa recante *“Arenosu, bonifica dell'ex campo Rom”* da parte di quotidiani *online*, e la diffusione del video contenente le dichiarazioni del Sindaco di Alghero Mario Conici, esulano dall'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella citata legge 28 del 2000, le quali, nel bilanciamento degli interessi garantiti dalla Costituzione, contemplan, in maniera tassativa per la stampa quotidiana e periodica, esclusivamente le fattispecie del messaggio politico elettorale e del sondaggio politico elettorale;

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto segnalato, la notizia della bonifica dell'ex campo Rom nella zona Arenosu è stata ripresa anche dall'emittente televisiva CatalanTV, per la quale non si rinvencono dall'istruttoria sommaria del Comitato regionale competente elementi di accertamento tali da poter effettuare opportune valutazioni, rispetto a quelle riferite al divieto di comunicazione istituzionale in esame;



PRESA VISIONE quindi delle attività di comunicazione segnalate, nonché dell'intera documentazione istruttoria ed in particolare:

- *mail del 12 gennaio 2024 inviata - come segnalato e confermato dal Sindaco di Alghero nelle memorie - dall'Ufficio Comunicazione del Comune di Alghero dal seguente indirizzo di posta elettronica: comunicazione.alghero@gmail.com, recante il comunicato stampa dal titolo "Arenosu, bonifica dell'ex campo Rom", dal seguente tenore " Gentilissim\*, consegnata questa mattina, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci, l'area di cantiere all'impresa che eseguirà le operazioni di bonifica ambientale all'Arenosu, dove in passato era presente il campo nomadi. Intervento di circa 70mila euro dalla durata di 120 giorni lavorativi. "Un'operazione davvero importante di riqualificazione ambientale, che ha seguito un iter particolarmente difficile e complesso, e contribuirà a rendere decorosa l'area rientrante nel Parco regionale di Porto Conte interessata da un elevato tasso d'inquinamento, così da restituirla alla libera fruizione". Parole del sindaco, che ha voluto ringraziare la struttura comunale per la dedizione nell'ottenere le numerose autorizzazioni progettuali necessarie e propedeutiche all'avvio delle operazioni. Tutta la terra asportata seguirà i rigidi protocolli normativi di smaltimento e verrà parzialmente sostituita da quella movimentata dal cantiere della nuova Circonvallazione della città in corso di realizzazione. In allegato alcuni stralci video liberamente condivisibili con le dichiarazioni di Mario Conoci";*
- *post pubblicato nel profilo facebook istituzionale del Comune di Alghero in data 12 gennaio 2024 all'indirizzo: <https://www.facebook.com/comunealghero>, il quale contiene lo stesso comunicato diramato dall'Ufficio Comunicazione del Comune di Alghero con mail in pari data, nonché il video con l'intervista del sindaco Mario Conoci in cui viene data notizia dei lavori di bonifica dell'ex campo rom, del seguente tenore: " Stamattina abbiamo consegnato l'area di cantiere all'impresa che eseguirà da lunedì la bonifica dell'ex Campo Rom, quello dopo Fertilia, in zona Arenosu, una operazione importante di riqualificazione ambientale dopo un inquinamento molto pesante che ha subito quest'area, con diossine, con una discarica abusiva naturalmente, che invece viene bonificata, viene restituita al parco, qua siamo in piena area parco, tutta la terra che verrà eliminata perché inquinata, verrà ripristinata con terre provenienti dalla nostra circonvallazione, quindi anche un utilizzo virtuoso di due cantieri che possono tranquillamente convivere fra di loro. Mi pare che sia un'operazione da un punto di vista ambientale importante, un'opera pubblica che costerà circa 700 mila euro e che avrà una durata più o meno di 120 giorni, quindi un'operazione davvero che portiamo a compimento dopo una procedura abbastanza complessa perché sappiamo che quando si interviene", testo integrato dalle memorie dell'Ente con le seguenti dichiarazioni "su temi ambientali ci sono talmente tante procedure da superare, talmente tante autorizzazioni da ottenere che i tempi sono sicuramente lunghi, però anche questa è una di quelle cose che abbiamo deciso di fare, che erano in programma per la verità da tanto tempo e che oggi riusciamo formalmente a consegnare e ad avviare i lavori";*

RILEVATO che tali attività di comunicazione sono state realizzate dal Comune di Alghero attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, e precisamente l'indirizzo di posta elettronica istituzionale dell'Ufficio Comunicazione e il profilo *facebook* dell'Ente;





RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Alghero attraverso la divulgazione tramite *mail* istituzionale del comunicato stampa e del video in questione, nonché la pubblicazione degli stessi sul profilo *facebook* istituzionale - questi ancora disponibili - appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo della campagna regionale, trattandosi di informazioni relative alla consegna dell'area per lavori di riqualificazione ambientale ancora da realizzare, né il requisito dell'impersonalità, in quanto il *post* pubblicato sulla pagina *facebook* istituzionale del Comune di Alghero reca lo stemma dell'Ente ed inoltre il video diffuso contiene commenti del Sindaco con espressioni di soddisfazione e di enfasi del seguente tenore: *“Mi pare che sia un'operazione da un punto di vista ambientale importante, un'opera pubblica che costerà circa 700 mila euro e che avrà una durata più o meno di 120 giorni, quindi un'operazione davvero che portiamo a compimento dopo una procedura abbastanza complessa perché sappiamo che quando si interviene su temi ambientali ci sono talmente tante procedure da superare, talmente tante autorizzazioni da ottenere che i tempi sono sicuramente lunghi [...] anche questa è una di quelle cose che abbiamo deciso di fare, che erano in programma per la verità da tanto tempo e che oggi riusciamo formalmente a consegnare e ad avviare i lavori”*;

RILEVATO inoltre che la pubblicazione del *post* in oggetto contenente il comunicato stampa e l'intervista del Sindaco di Alghero è *“condiviso dalla pagina “Mario Conoci Sindaco”*, come segnalato dai consiglieri comunali ed evidenziato dal competente Comitato regionale, ma tale circostanza non è stata oggetto di accertamento per un'eventuale correlazione tra i due profili e la commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse dal Sindaco in carica, attualmente candidato consigliere regionale;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della *mail* e del *post* oggetto di segnalazione e di accertamento a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere, per le motivazioni addotte e limitatamente agli accertamenti istruttori effettuati, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria, per quanto possibile, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell'Autorità, un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle sue



conseguenze, nella specie, del *post* oggetto di segnalazione ed accertamento realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Alghero di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione del *post* pubblicato in data 12 gennaio 2024 sul profilo istituzionale *facebook* dell'Ente dal titolo "*Arenosu/Ex Campo Rom. Al via i lavori di bonifica dell'area*", nonché di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza della pubblicazione di detto *post* e della mail dell'Ufficio Comunicazione dell'Ente, entrambi in data 12 gennaio 2024, relativi ai lavori di bonifica del campo Rom, zona Arenosu e alle dichiarazioni del Sindaco Mario Conoci, a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Alghero e al Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba